

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**"LILITH rete informativa-APS"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"LILITH: Rete informativa-APS"**, con sede legale nel Comune di **Ferrara, via Terranuova 12/B** operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione delle finalità prefissate e nell'intento di proseguire la storia della omonima associazione del 1993, rinnovandone gli scopi l'Associazione si propone in specifico l'obiettivo di realizzare e gestire una rete informativa, in favore della collettività, su ciò che le donne hanno scritto e scrivono sul mondo e sul loro stare al mondo, attraverso interventi volti a:

- - favorire la ricerca nel settore della documentazione, degli archivi, della biblioteconomia, del linguaggio, degli Women'sStudies e delle nuove tecnologie;
- - realizzare basi di dati, prodotti multimediali, risorse informative, accessibili anche per via telematica;
- - svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica inerenti le finalità sociali;
- - attivare e organizzare percorsi formativi e di aggiornamento;
- - organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi: seminari, assemblee, incontri, dibattiti e manifestazioni;
- partecipare a Bandi e concorsi nazionali e internazionali per realizzare i propri obiettivi;
- - produrre, diffondere e vendere materiale scientifico attraverso stampati, prodotti multimediali e qualsiasi altro supporto e mezzo di diffusione;
- - partecipare e promuovere scambi con altre agenzie informative nazionali e internazionali.

Le attività di cui al paragrafo precedente, o ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle associate ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle associate, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla

legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi delle associate;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alle associate, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratrici ed alle altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 4 - Socie**

L'ammissione delle socie è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamenti sessuali, coerentemente con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Possono diventare Socie tutte le donne purché maggiorenni e le associazioni e fondazioni di donne - rappresentate da una delegata designata dall'associazione di appartenenza - che condividano le finalità statutarie, si impegnino nella gestione dell'attività dell'associazione, siano accettate dal Consiglio direttivo, sottoscrivano e versino la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

In caso di mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi la Socia verrà dichiarata decaduta; la quota associativa non è cedibile né trasmissibile e non è rivalutabile. Tutte le Socie hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, alle Assemblee con diritto di voto e ad esaminare i libri sociali a semplice richiesta scritta inviata alla Presidente. Le Associazioni e Fondazioni di donne devono nominare una delegata e una supplente che rappresenta l'organizzazione e ha diritto di voto, fatta salva la possibilità delle altre componenti della associazione di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Le donne che desiderano diventare Socie devono presentare domanda scritta con mail o PEC alla Presidente. Con la presentazione della domanda, l'aspirante Socia si impegna ad ottemperare alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La presentazione della domanda dà immediatamente diritto a partecipare alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee in qualità di uditrici; la partecipazione alle Assemblee con diritto di voto è subordinata all'accettazione delle nuove Socie da parte del Consiglio Direttivo. La durata dell'adesione è illimitata, fatti salvi i casi di recesso e di decadenza; è esclusa la temporaneità dell'adesione.

La decadenza delle Socie avviene:

- a) con delibera del Consiglio direttivo in caso di mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso;
- b) con delibera dell'Assemblea per quelle Socie che contravvengono ai principi ispiratori dello Statuto, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Le Socie possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata o PEC indirizzata alla Presidente a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Nessun diritto può essere vantato dalle Socie recedute o decadute.

L'attività svolta dalle Socie in favore dell'Associazione è prestata a titolo gratuito, quale attività di volontariato; può essere previsto un rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti eventualmente stabiliti dall'Assemblea delle socie.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti disposti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Il numero delle aderenti è illimitato.

### **Art. 5- Diritti e doveri delle associate**

Le Socie hanno diritto a:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento e dalle deliberazioni associativi;

- eleggere le componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in essere informate sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

Le Socie sono tenute a:

rispettare lo Statuto, il regolamento e le delibere degli organi associativi;

essere in regola con il versamento della quota associativa;

- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
  - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

### Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dalle socie dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutte le socie anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutte le associate maggiorenni ed iscritte da almeno un mese nel libro socie.

### Art. 10 - Convocazione

L'assemblea delle socie è convocata dalla presidente a mezzo di avviso scritto, via email o anche per il tramite di ausili telematici, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Non potendo svolgere l'Assemblea in presenza, questa potrà essere svolta da remoto attraverso piattaforme web.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi delle componenti del Consiglio direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza da altra componente del Consiglio direttivo eletta dalle presenti.

### Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti delle associate; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate.

### Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle socie intervenute con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle associate presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti delle presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Ciascuna associata ha un voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

### Art. 13 – Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea **ordinaria**:

- l'elezione delle componenti del Consiglio e della Presidente;
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario;
- la delibera circa l'ammontare della quota sociale annua in conto di gestione;
- l'approvazione dei programmi riguardanti l'attività dell'Associazione;
- l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione;
- la delibera su tutti gli eventuali ordini del giorno che vengano sottoposti al suo esame da parte degli altri organi sociali.
- la delibera sul rimborso delle spese documentate sostenute dalle associate;
- l'esclusione di associate inadempienti.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

### Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a 5 e non superiore a 9, elette dall'Assemblea delle socie. Le componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza da una socia nominata dal Consiglio stesso.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente le associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua temporanea sostituzione, nominando una socia a sua scelta, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà delle componenti del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da almeno cinque donne elette dall'assemblea ordinaria:

- ha la responsabilità finanziaria e amministrativa dell'Associazione e cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- - compie le scelte relative all'istituzione e al coordinamento di apposite commissioni o gruppi di lavoro sulla base di specifiche esigenze di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi indicati di volta in volta in Assemblea, anche in attuazione di progetti sia finanziati da Enti terzi che autofinanziati dalla Associazione.
- - redige il rendiconto finanziario ed economico;
- - accetta o respinge le domande di iscrizione;.

### Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni sei mesi e/o ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria nominata di volta in volta

dal Consiglio e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 17 La Presidente**

La Presidente, nominata dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla socia nominata dal Consiglio direttivo come supplente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla socia nominata dal Consiglio direttivo come supplente di convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

La presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 18 Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- il libro delle associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare alla Presidente, che risponderà in tempi e modi atti a favorire la consultazione.

#### **Art. 20 - Scioglimento**

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria delle socie.

#### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Ferrara 23 aprile 2021

la presidente

la segretaria